

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA" - IN BREVE "FONDAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA"**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA" - IN BREVE "FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA", con sede nel Comune di Bussolengo (VR).

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Bussolengo (VR) non costituisce una modifica del presente statuto, e la decisione sarà di competenza del Consiglio della Fondazione con le maggioranze ordinarie.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue le finalità di incoraggiare, promuovere e sostenere ogni iniziativa di valore economico, sociale, scientifico, culturale a favore di Enti e di persone operanti nel settore dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse, con particolare riferimento ai prodotti agricoli locali. Le finalità della Fondazione, legate alla coltivazione della "pesca" e degli altri prodotti agricoli locali, si esplicherà prevalentemente nel territorio comunale di Bussolengo e Pescantina e comunque nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione, in particolare, intende porre attenzione all'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo agricolo, supportando dal punto di vista logistico e tecnico-scientifico

l'attività agricola legata alle tradizioni locali, con l'obiettivo di favorirne la continuità nel tempo.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera;
- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- gestire mercati alla produzione istituiti ai sensi dell'art. 1 e 4 della Legge Regione Veneto n. 20/1979, nel rispetto delle finalità ed in applicazione delle normative nazionali e comunitarie; nell'ambito di tale attività la Fondazione potrà compiere tutte le attività connesse al funzionamento ed alla gestione del mercato alla produzione e quindi a titolo esemplificativo: a) assumere i dipendenti necessari; b) stipulare contratti per le prestazioni di servizio necessarie al funzionamento del mercato; c) fornire assistenza tecnico-commerciale ai produttori.
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della

Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro, beni immobili e beni mobili, materiali ed immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il conto consuntivo di quello decorso. Sia il bilancio di previsione che il bilancio consuntivo devono essere messi a disposizione dei Fondatori almeno 30 gg. prima della approvazione, per eventuali osservazioni.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, tramite trasformazione eterogenea da società consortile a responsabilità limitata appunto a fondazione:

- Comune di Bussolengo (VR);
- Comune di Pescantina (VR);

- Consorzio Ortofrutticolo Padano Società Agricola Cooperativa.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dal Consiglio della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio della Fondazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio della Fondazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, deliberata dal Consiglio della Fondazione, ha luogo per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio della Fondazione;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico (se istituito);
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore Legale.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio Della Fondazione è costituito da:

- due membri designati dal Sindaco del Comune di Bussolengo;
- due membri designati dal Sindaco del Comune di Pescantina;
- un membro designato dagli altri soci fondatori;
- un membro designato dall'assemblea degli agricoltori che, nell'anno precedente a quello in corso all'atto della nomina, hanno conferito i propri prodotti presso il Mercato alla Produzione.
- un membro designato dall'assemblea dei partecipanti (se esistenti al momento della nomina);

I componenti del Consiglio della Fondazione rimangono in carica per 4 (quattro) anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza, e sono rieleggibili una sola volta.

In caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio della Fondazione, il Consiglio provvederà a sostituirlo con un nuovo componente su

designazione dello stesso soggetto che aveva designato il componente mancante. Il nuovo componente così nominato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, tre componenti nel caso di consiglio composto da sei consiglieri, quattro componenti nel caso di consiglio composto da sette Consiglieri, decade l'intero Consiglio, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio della Fondazione; in tale periodo il Consiglio potrà effettuare solo attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio della Fondazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. In particolare:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina il Presidente della Fondazione;
- nomina il Revisore dei Conti;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico (se istituito);
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- approva il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie;
- delibera sull'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- propone e delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto, previa deliberazione dei competenti organi dei Soci Fondatori;

- propone e delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, previa deliberazione dei competenti organi dei Soci Fondatori.

Le riunioni del Consiglio della Fondazione sono valide quando sono presenti almeno quattro Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole di almeno quattro componenti in carica, salvo per le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, per le quali sono previste le maggioranze di cui ai successivi artt. 15 e 16.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal consiglio nel suo seno durante la prima riunione, rimane in carica per 2 (due) anni fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza. Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Presiede il Consiglio della Fondazione, e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 12 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico (se istituito) è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio della Fondazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio della Fondazione tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno un membro del Consiglio della Fondazione rappresentante dei Partecipanti.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Fondazione.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Può essere revocato in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa.

Il Revisore dei Conti provvede al controllo della gestione finanziaria, verificando la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Fondazione.

Il compenso viene determinato in sede di nomina.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio della Fondazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.). La procedura di Liquidazione sarà affidata ad un Liquidatore nominato dal Consiglio della Fondazione.

La delibera di scioglimento della Fondazione e di nomina del Liquidatore sono adottate dal Consiglio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio stesso.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni mobili ed immobili nonché le disponibilità liquide verranno devolute in egual misura ai Comuni di Bussolengo e Pescantina, con vincolo di destinazione a finalità analoghe a quelle della Fondazione.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

I componenti del Consiglio della Fondazione e del Comitato Scientifico (quest'ultimo se istituito), non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso analitico delle eventuali spese, adeguatamente documentate, sostenute per ragione dell'ufficio.

Al presente Statuto potranno essere apportate, con deliberazione del Consiglio della Fondazione assunta con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, modifiche in ogni sua parte, restando escluse quelle che incidono in modo sostanziale sulle finalità della Fondazione.

Per quanto riguarda le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, il Foro competente sarà il Tribunale di Verona.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.